

Consorzio Strada Agricola Forestale Nolina

STATUTO

Art.1 Denominazione

Con la denominazione "Strada Agricola Forestale Nolina" è costituito tra i proprietari di rustici, cascinali, stalle, manufatti e terreni situati sui Monti di Cagiallo, Lopagno, Tesserete e Campestro un Consorzio ai sensi dell'art. 60 e segg. Del CCS.

Art. 2 Scopo

Il consorzio persegue gli scopi seguenti:

- a) Salvaguardare le caratteristiche e le attività agricole dei Monti promuovendo iniziative volte a rendere viepiù comodo e gradevole l'accesso e il soggiorno (strade, acquedotti, elettricità e simili).
- b) Sviluppare rapporti di buon vicinato e di solidarietà fra tutti i componenti della comunità.

Art. 3 Priorità

In modo prioritario il Consorzio si propone di realizzare e mantenere transitabile con autoveicoli leggeri e altri mezzi agricoli di dimensioni ridotte la strada agricola forestale Nolina (in seguito Strada).

La circolazione con veicoli a motore sulla Strada verrà disciplinata da un Regolamento d'uso subordinato alla ricezione della licenza edilizia che sarà presentato in un secondo tempo all'Assemblea generale convocata per l'accettazione dello stesso.

Art. 4 Sede

La sede del consorzio è definita presso il domicilio del Presidente.

Art. 5 Finanziamento

Il Consorzio è finanziato:

- a) Con il contributo d'adesione paritario fra i consorziati per il finanziamento della realizzazione della Strada.
- b) Con gli eventuali contributi erogati da Enti pubblici, privati e altri
- c) Con le tasse sociali annuali
- d) Con i proventi derivanti dalla concessione a terzi dell'uso della Strada

Art. 6 Quota sociale annua

Indipendentemente dal contributo di adesione il socio deve pagare una quota annuale stabilita dall'assemblea.

La quota si compone di una parte fissa (spese ricorrenti/amministrazione) e di una parte variabile, la cui entità sarà stabilita in base alle effettive esigenze del Consorzio (spese di manutenzione).

La quota annuale deve essere pagata entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 7 Responsabilità

Il Consorzio risponde per i propri impegni con il patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci e del Comitato.

Il consorzio si impegna a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, per la somma di CHF 5'000'000.— (franchi svizzeri cinque milioni).

Art. 8 Qualità di socio

- a) La qualità di socio è acquisita con la sottoscrizione della Convenzione di adesione, l'accettazione dello Statuto e del Regolamento e con il versamento della quota paritaria di partecipazione ai costi di realizzazione della Strada (contributo di adesione).
- b) Il diritto acquisito dal socio è di carattere prediale, come alla Convenzione sottoscritta.
- c) L'interessato che chiede l'adesione al Consorzio dopo la consegna della Strada dovrà corrispondere una quota di partecipazione pari ad almeno il 125% del contributo di adesione sostenuto dai soci fondatori, tenuto conto del rincaro. L'intero importo sarà devoluto al patrimonio del consorzio e utilizzato per le necessità di gestione dello stesso e la manutenzione della Strada.
- d) Nel caso di successioni per decesso di un socio, i suoi diritti sono trasferiti al successore del fondo. In caso di alienazione del fondo, a titolo oneroso o gratuito, i diritti del socio cedente vengono trasferiti al cessionario.
- e) La qualità di socio si perde con le dimissioni, da inoltrarsi al Comitato in forma scritta con 6 mesi di preavviso per la fine dell'anno civile, oppure con l'esclusione.
- f) Il trasferimento dei diritti a terzi, le dimissioni e l'esclusione non danno diritto ad alcuna pretesa di rimborso sia del contributo di adesione, sia delle quote annuali corrisposte ed il socio dimissionario dovrà riconsegnare immediatamente i dispositivi di comando della barriera in suo possesso.
- g) L'esclusione potrà avvenire per decisione assembleare, su proposta del Comitato, quando un socio, malgrado i richiami del Comitato, contravvenga ripetutamente alle norme previste dallo Statuto e del Regolamento o non adempia al pagamento della quota sociale annua. In questo caso egli sarà tenuto alla riconsegna immediata dei dispositivi d'accesso senza alcun diritto ad indennizzi.

Art. 9 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- a) L'Assemblea
- b) Il Comitato
- c) La Commissione di revisione

Art. 10 Assemblea

- a) L'Assemblea è l'organo supremo del Consorzio e si riunisce di regola in seduta ordinaria annualmente, entro il primo trimestre dell'anno successivo.
- b) Viene convocata dal Comitato per e-mail e dove non possibile tramite lettera; nella convocazione verrà allegato l'ordine del giorno ai soci con almeno 30 giorni di anticipo.
- c) Nomina il comitato e il Presidente
- d) Si costituisce e delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.
- e) È diretta dal Presidente del Consorzio, o da un suo sostituto, che in apertura designa due scrutatori e fa' adottare il metodo di votazione.
- f) Decide a maggioranza (metà più uno) dei votanti ed ogni socio ha diritto di esprimere un voto. Le astensioni, le schede in bianco o nulle non sono a tal fine prese in considerazione e in caso di parità il voto del Presidente conterà doppio.
- g) Solo l'associato, o in sua assenza un suo rappresentante con procura scritta a un familiare o ad un altro socio (una sola delega per socio), ha diritto di voto e di parola all'Assemblea.
- h) Il Comitato ha la competenza di autorizzare in via eccezionale la presenza di non soci all'Assemblea.
- i) Per le seguenti decisioni:
 - l'approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento;

- l'esclusione di un socio;
 - lo scioglimento del Consorzio,
- è necessaria la presenza della metà dei soci e la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 11 Competenze dell'Assemblea

All'Assemblea competono:

- a) L'elezione del Comitato, del Presidente e della Commissione di revisione.
- b) L'approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento.
- c) L'approvazione dei conti e del programma di attività.
- d) La determinazione della quota sociale annua.
- e) La determinazione del contributo d'adesione per nuovi associati.
- f) L'approvazione di progetti e preventivi e lo stanziamento dei relativi crediti.
- g) La deliberazione sulla proposta di esclusione di un socio.
- h) Lo scioglimento del Consorzio e la devoluzione del patrimonio sociale.

Art. 12 Assemblea straordinaria

Assemblee straordinarie possono essere convocate a giudizio del Comitato direttivo oppure su istanza scritta e motivata al Comitato sottoscritta da almeno 1/5 dei soci attivi. In questo caso il Comitato dovrà convocare l'Assemblea entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 13 Comitato

Il Comitato si compone da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, rimane in carica per 4 anni ed i singoli componenti non soggiacciono a limiti di rielezione. Nomina al suo interno un Vicepresidente e un Segretario-cassiere (quest'ultimo non necessariamente membro del comitato).

Al Comitato competono:

- a) La rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e la facoltà di impegnarlo con la firma collettiva a due fra il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.
- b) La cura degli interessi del Consorzio nel rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle decisioni dell'Assemblea.
- c) La determinazione di eventuali indennità.
- d) La delibera di appalti e forniture.
- e) L'emanazione di disposizioni particolari circa l'uso della strada.
- f) L'emissione di diffide e sanzioni in caso di mancato rispetto del Regolamento e dello Statuto.
- g) L'incasso delle tasse e dei proventi e l'esecuzione dei versamenti necessari.
- h) La tenuta aggiornata degli elenchi dei soci, delle autorizzazioni di transito eccezionali concesse e dei dispositivi di comando della barriera rilasciati.
- i) L'esame e la decisione sulle richieste di adesione di nuovi soci.
- j) L'accettazione delle dimissioni di soci, come pure la proposta di esclusioni di soci all'indirizzo dell'Assemblea.

Art. 14 Funzionamento del comitato

Il Comitato può validamente deliberare alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. Le decisioni, verbalizzate, sono prese a maggioranza e in caso di parità decide il Presidente.

Art. 15 Segretario – Cassiere

Il Segretario – Cassiere esegue puntualmente tutti i lavori amministrativi che gli competono. In particolare, evade la corrispondenza, provvede alla tenuta e all'aggiornamento degli

elenchi necessari, cura incassi e pagamenti conformemente alle istruzioni del Comitato, tiene i libri contabili e la cassa e allestisce i resoconti annuali che si chiudono il 31.12 di ogni anno.

Art. 16 Spese non preventivate

In caso di necessità o urgenza il Comitato può deliberare spese non preventivate fino ad un massimo di CHF 5'000.— (franchi svizzeri cinquemila) per anno.

Art. 17 Commissione di revisione

La commissione di revisione è composta da tre membri nominati ogni anno dall'Assemblea.

I revisori controllano i conti e la gestione e presentano un rapporto scritto all'Assemblea per il tramite del Comitato.

Essi sono convocati dal Comitato con almeno 30 giorni di anticipo sulla data di tenuta dell'Assemblea.

Art. 18 Scioglimento del Consorzio

Il Consorzio può essere sciolto mediante decisione di un'Assemblea generale straordinaria e delibererà conformemente all'art. 10, lett.i).

In caso di scioglimento l'Assemblea deciderà pure sulla devoluzione del patrimonio sociale.

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea generale costitutiva del 24.05.2022

Il Presidente



Il Vicepresidente

